

Regolamento interno della Commissione dell'energia elettrica

del 12 settembre 2007 (Stato 1° gennaio 2008)

Approvato dal Consiglio federale il 21 novembre 2007

La Commissione dell'energia elettrica,

visto l'articolo 21 capoverso 4 della legge del 23 marzo 2007¹
sull'approvvigionamento elettrico (LAEI),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e la gestione della Commissione dell'energia elettrica (ElCom) secondo gli articoli 21 e 22 LAEI nonché la collaborazione di quest'ultima con l'Ufficio federale dell'energia (UFE) e con gli altri servizi incaricati dell'esecuzione della legge.

Art. 2 Commissione

¹ La ElCom, composta dai membri nominati dal Consiglio federale. Essa ha sede a Berna.

² La ElCom può costituire comitati per l'esame di determinati affari.

Sezione 2: Compiti e competenze

Art. 3 Compiti della Commissione

¹ Le competenze della ElCom sono disciplinate nella LAEI.

² Il presidente, prima di prendere una decisione in merito ai tariffari e i corrispettivi per l'utilizzazione della rete e ai tariffari per l'energia elettrica, invita il sorvegliante dei prezzi ad esprimere il suo parere, conformemente l'articolo 15 della legge federale del 20 dicembre 1985² sulla sorveglianza dei prezzi. Il presidente trasmette il parere del sorvegliante dei prezzi ai membri della Commissione.

RU 2007 7063

¹ RS 734.7

² RS 942.20

Art. 4 Specialisti

La ElCom può far capo a specialisti per ogni procedura.

Art. 5 Segreteria della Commissione

¹ La segreteria della Commissione si compone:

- a. di un capo;
- b. di impiegati.

² La segreteria è l'organo di contatto tra la ElCom e i terzi. Essa cura gli affari della Commissione dal punto di vista tecnico e amministrativo. Coordina i lavori tra la ElCom e l'UFE.

³ La ElCom nomina il personale della segreteria. Il rapporto di servizio si basa sulla legislazione federale in materia di personale.

Art. 6 Ufficio federale dell'energia

¹ Sulla base delle istruzioni della ElCom, l'UFE prepara gli affari della Commissione, le presenta le proposte e si occupa dell'esecuzione delle relative decisioni. In particolare esso:

- a. sottopone progetti di decisione alla ElCom con proposta motivata;
- b. propone l'emanazione di misure cautelari;
- c. consulta la Commissione della concorrenza per questioni concernenti la posizione dominante sul mercato;
- d. informa la Commissione sullo sviluppo dei mercati dell'elettricità e sottopone proposte di misure nel caso di una compromissione della sicurezza dell'approvvigionamento indigena.

² Può discutere di questioni importanti con la ElCom o con la presidenza prima della presentazione della proposta o indipendentemente da quest'ultima.

³ Questi compiti sono svolti all'interno dell'UFE da un'unità autonoma sul piano organizzativo.

Art. 7 Affari internazionali

Il presidente o il vicepresidente rappresenta la ElCom nei confronti di regolatori esteri o in organizzazioni internazionali specializzate. Egli può interpellare ulteriori membri della Commissione.

Art. 8 Processi informativi e politica d'informazione

¹ La ElCom regola i processi informativi interni.

² Essa fissa i principi della sua politica d'informazione.

³ Il presidente è responsabile dell'informazione del pubblico. Può delegare tale incarico al capo della segreteria della Commissione nel caso di affari e decisioni che non sono di importanza fondamentale.

⁴ Di regola le disposizioni e le decisioni sono pubblicate.

Art. 9 Rapporto

¹ Su proposta del presidente, la EICom approva il proprio rapporto annuale a destinazione del Consiglio federale. Il rapporto riguarda in particolare le questioni e le decisioni più importanti trattate nel corso dell'anno nonché gli obiettivi della EICom. Quest'ultima decide sulla forma e sulla portata della pubblicazione.

² Su richiesta della EICom, l'UFE redige rapporti dettagliati sulle attività o rapporti su determinati avvenimenti importanti.

Art. 10 Preventivo

Su proposta della segreteria della Commissione, la EICom stabilisce il proprio preventivo e lo inoltra all'UFE.

Sezione 3: Procedure

Art. 11 Atti legislativi determinanti

La procedura della EICom si basa sulla legge federale del 20 dicembre 1968³ sulla procedura amministrativa.

Art. 12 Disposizioni cautelari e d'urgenza

¹ Il presidente o il vicepresidente può, unitamente a un altro membro della EICom, emanare disposizioni cautelari e d'urgenza.

² Gli altri membri della EICom devono essere immediatamente informati sulle disposizioni d'urgenza emanate.

Sezione 4: Sedute della Commissione

Art. 13 Convocazione

¹ Il presidente convoca la EICom a seconda delle esigenze.

² Egli ha l'obbligo di convocare la EICom se un membro ne fa richiesta motivata.

³ Per ogni seduta, la segreteria della Commissione trasmette ai membri e all'UFE un ordine del giorno approvato per iscritto dal presidente.

³ RS 172.021

⁴ Con l'invito i membri ricevono la documentazione necessaria per ogni affare all'ordine del giorno. Se la ElCom deve prendere una decisione, il membro responsabile del settore in questione avanza una proposta.

⁵ Decide il presidente se far capo a specialisti per i singoli affari.

⁶ Le deliberazioni non sono pubbliche.

Art. 14 Partecipazione dell'UFE

Il direttore dell'UFE o un collaboratore da lui designato partecipa di regola alle sedute della ElCom con voto consultivo. Può fare appello ai collaboratori responsabili.

Art. 15 Decisioni

¹ La ElCom delibera validamente se sono presenti almeno due terzi dei suoi membri.

² Per la ElCom è esclusa la rappresentanza.

³ La ElCom prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei membri presenti; il presidente partecipa alla votazione. Egli decide in caso di parità.

⁴ Se nessun membro chiede la convocazione di una seduta, la ElCom può prendere decisioni mediante circolazione degli atti. I membri devono essere immediatamente informati sull'esito della circolazione degli atti.

⁵ In casi urgenti, la ElCom può decidere anche in merito ad affari che non figurano all'ordine del giorno.

Art. 16 Verbale

¹ La segreteria della Commissione stende un verbale delle deliberazioni della ElCom e dei relativi comitati. Dopo l'approvazione, il verbale è firmato dal presidente e dal verbalizzante.

² Il verbale deve contenere almeno i nomi dei membri presenti, le proposte presentate, le decisioni prese e un riassunto delle motivazioni. Su richiesta, sono verbalizzati anche i pareri contrari alle decisioni di maggioranza.

Art. 17 Ricusazione

¹ L'obbligo di ricusazione dei membri della Commissione e degli specialisti interpellati è retto dall'articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 1968⁴ sulla procedura amministrativa.

² La qualità di membro di un'associazione specialistica non comporta l'obbligo di ricusazione.

³ Se la ricusazione è contestata, decide la ElCom, senza il concorso del membro interessato.

⁴ RS 172.021

Art. 18 Confidenzialità

¹ Le deliberazioni, i verbali e i documenti di lavoro della ElCom e dei suoi comitati sono confidenziali.

² I membri della Commissione, il personale della segreteria della Commissione e dell'UFE nonché gli specialisti interpellati sono obbligati ad osservare il segreto d'ufficio su fatti di natura confidenziale di cui sono venuti a conoscenza durante le attività al servizio della ElCom.

³ Essi possono utilizzare informazioni confidenziali acquisite durante l'attività lavorativa presso la ElCom soltanto in tale ambito.

⁴ La ElCom e la segreteria della Commissione possono fornire all'UFE, alle autorità cantonali competenti, al sorvegliante dei prezzi e alla Commissione della concorrenza soltanto i dati di cui hanno bisogno per l'adempimento dei propri compiti.

⁵ Le pubblicazioni della ElCom non devono svelare segreti d'affari.

Sezione 5: Entrata in vigore**Art. 19**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.

